Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 23 marzo 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 febbraio 1956, n. 116.
Norme per la nomina del sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) direttore del Corpo musicale della Marina militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La nomina del sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale è conferita in seguito a concorso per titoli e per esame.

Al concorso predetto possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il venticinquesimo e non superato il trentottesimo anno di età e siano in possesso dei diplomi di composizione o di strumentazione per banda rilasciati da un Conservatorio musicale governativo o pareggiato.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei candidati che siano impiegati statali di ruolo ovvero ufficiali o sottufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente.

I programmi e le modalità delle prove di esame ed i criteri di valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 23 febbraio 1956, n. 117.
Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogata per la durata di anni quattro, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1956-1957, la concessione del contributo a favore dell'Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » con sede in Milano, Palazzo di giustizia.

Il contributo è fissato nella misura di lire 10.000.000 annue, a partire dall'esercizio finanziario 1955-1956.

Art. 2.

All'aumento di lire 5.000.000 dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 600 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, di cui all'art. 1, si provvede, per l'esercizio medesimo, mediante pari riduzione del capitolo n. 531 del suddetto stato di previsione.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 23 febbraio 1956, n. 118.

Modificazioni alle norme relative al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il periodo di servizio quale ufficiale assistente tecnico di complemento, richiesto dalle vigenti disposizioni per la partecipazione degli ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo stesso, è ridotto da venti a dodici mesi.

Ai fini della partecipazione dei predetti ufficiali di complemento ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è richiesto il possesso di uno qualsiasi dei diplomi di scuola media superiore stabiliti dall'art. 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848.

Art. 2.

Ai concorsi per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, ai quali, in base alle vigenti disposizioni, sono ammessi a partecipare i marescialli in servizio permanente di determinati ruoli e categorie della Aeronautica, possono prendere parte anche i sergenti maggiori in servizio permanente e i sergenti appartenenti agli stessi ruoli e categorie dei marescialli, che abbiano compiuto dodici anni di servizio militare e siano in possesso di diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.

Art. 3.

I marescialli in servizio permanente della categoria elettromeccanici di bordo del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, che abbiano tutti gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, nella categoria corrispondente a quella cui appartenevano, con qualsiasi grado, prima del trasferimento nella categoria elettromeccanici di bordo.

Agli stessi concorsi possono partecipare anche i sergenti maggiori in servizio permanente e i sergenti della predetta categoria che abbiano compiuto dodici anni di servizio militare e siano in possesso di diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 25 febbraio 1956, n. 119.

Proroga dell'efficacia delle norme contenute nell'art. 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sugli organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'efficacia delle norme di cui all'art. 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, è estesa ai sergenti maggiori dell'Esercito i quali negli anni 1955 e 1956 abbiano compiuto o compiranno il 13° anno di anzianità nel grado.

Art. 2.

In corrispondenza dei soprannumeri che si determineranno in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 e fino al riassorbimento dei soprannumeri stessi, saranno lasciati vacanti altrettanti posti di sergente maggiore in servizio permanente nel contingente complessivo dei sergenti e sergenti maggiori di cui all'art. 1 della legge 24 luglio 1951, n. 971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 25 febbraio 1956, n. 120.

Nomina a vita del professore Francesco Severi a presidente dell'Istituto di alta matematica in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Con effetto dall'anno accademico 1954-55 il professore Francesco Severi, già ordinario di alta geometria nell'Università di Roma, è confermato a vita nella carica di presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 25 febbraio 1956, n. 121.

Facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi ai giovani provenienti dalle scuole dell'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'Istituto « Scilla ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I giovani che abbiano superato gli esami di licenza presso le scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara, con sede in Roma, o presso la scuola di avviamento dell'Istituto « Scilla » per l'educazione marinara degli orfani dei marinai e dei pescatori, con sede in Venezia, possono, a domanda e purchè in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, contrarre arruolamento volontario a premio con ferma di anni cinque nel Corpo equipaggi malitari marittimi, con le seguenti facilitazioni:

a) ammissione diretta, agli esami finali del corso ordinario, di cui all'art. 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, per quegli aspiranti che, in relazione al titolo di studio conseguito, intendano contrarre arruolamento in categorie o specialità del C.E.M.M. per le quali è previsto un corso ordinario della durata di un anno scolastico;

b) ammissione, previo esame, alla frequenza del secondo anno del corso ordinario, di cui al suddetto art. 12, per quegli aspiranti che, in relazione al titolo di studio conseguito, intendano contrarre arruolamento in categorie o specialità del C.E.M.M. per le quali è previsto un corso ordinario della durata di due anni scolastici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 25 febbraio 1956, n. 122.

Autorizzazione della spesa di lire 5.000.000 per provvedere al completamento dell'arredamento della stazione marittima di Brindisi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 5.000.000, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per provvedere al completamento dell'arredamento della stazione marittima di Brindisi.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di cui al predetto articolo sarà provveduto con pari aliquota delle disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1954-55.

Art. 3.

La spesa per l'arredamento suddetto, entro il limite di lire 5.000.000, sarà corrisposta al Consorzio del porto di Brindisi su presentazione delle fatture quietanzate comprovanti gli acquisti effettuati in conformità dei progetti preventivamente approvati dal Ministero della marina mercantile.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — CASSIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale San Giorgio-Lucignano alla provinciale Talsano-Faggiano, in provincia di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 1° marzo 1955, n. 28, con la quale il Consiglio provinciale di Taranto ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che dalla provinciale San Giorgio-Lucignano, presso masseria Cotugno, per masseria Carducci, porta alla provinciale Talsano-Faggiano, presso masseria Corrado;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 22 ottobre 1955, n. 2265;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada che dalla provinciale San Giorgio-Lucignano, presso masseria Cotugno, per masseria Carducci, porta alla provinciale Talsano-Faggiano, presso masseria Corrado, in provincia di Taranto, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1956
Registro n. 6 *Lavori pubblici, foglio n.* 123

(1075)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1956.

Declassificazione da provinciale a comunale del tratto di strada compreso fra l'incrocio della strada provinciale per Scandiano col viale Risorgimento e la località Sant'Antonio, in provincia di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 21 marzo 1953, n. 849, con la quale il Consiglio provinciale di Reggio Emilia ha chiesto la declassificazione da provinciale a comunale del tratto di strada compreso fra l'incrocio della strada provinciale per Scandiano col viale Risorgimento e la località Sant'Antonio, in comune di Reggio Emilia;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 4 ottobre 1955, n. 2185;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i requisiti di strada comunale;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il tratto di strada compreso fra l'incrocio della strada provinciale per Scandiano col viale Risorgimento e la località Sant'Antonio, in comune di Reggio Emilia, provincia di Reggio Emilia, è declassificato da provinciale ed incluso nell'elenco delle strade del comune di Reggio Emilia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1956
Registro n. 6 *Lavori pubblici, foglio n.* 119

(1074)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale di Borgomaro ad Aurigo, in provincia di Imperia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 26 agosto 1954, n. 62, con la quale il Consiglio provinciale di Imperia ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che dipartendosi dalla provinciale di Borgomaro poco dopo l'abitato omonimo congiunge questo ultimo al comune di Aurigo;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 16 novembre 1955, n. 2479;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che dipartendosi dalla provinciale di Borgomaro poco dopo l'abitato omonimo congiunge quest'ultimo al comune di Aurigo, in provincia di Imperia, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1956
Registro n. 7 *Lavori pubblici, foglio n.* 399

(1279)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1956.

Costituzione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 647, concernente l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, modificata con legge 25 luglio 1952, n. 949;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è costituito come segue:

1. on. dott. Pietro Campilli, Ministro senza portafoglio, presidente;
2. on. avv. Adone Zoli, Ministro per il bilancio;
3. on. dott. prof. Giuseppe Medici, Ministro per il tesoro;
4. on. ing. Giuseppe Romita, Ministro per i lavori pubblici;
5. on. dott. Emilio Colombo, Ministro per l'agricoltura e le foreste;
6. on. avv. Guido Cortese, Ministro per l'industria e per il commercio;
7. on. avv. Ezio Vigorelli, Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1956
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 49

(1253)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di consumo « Castelgiubileo », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria eseguita alla Cooperativa di consumo « Castelgiubileo », con sede in Roma, in data 12 novembre 1955, dalle quali si rileva che le attività sociali non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lett. *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la nota 25 gennaio 1956, n. 110018, del Prefetto di Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa predetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa di consumo « Castelgiubileo », con sede in Roma, costituita con atto 16 gennaio 1947 del notaio Olinto De Vita, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Domenico Ramondolli è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(1232)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Umbra fra muratori e affini, con sede in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza degli amministratori della Cooperativa Umbra fra muratori e affini di Perugia, in data 8 ottobre 1955, trasmessa dall'Ufficio regionale del lavoro di Perugia con foglio n. 13, stesso mese, con la quale si chiede la messa in liquidazione coatta amministrativa della Società stessa;

Vista la situazione dei conti al 30 settembre 1955, allegata all'istanza suddetta, dalla quale risulta che la Cooperativa non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lett. *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la nota 20 gennaio 1956 del Prefetto di Perugia;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'ente in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa Umbra fra muratori e affini di Perugia, costituita con atto 2 settembre 1944 del notaio Antonio Briganti, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Annibale Cacciamani è nominato commissario liquidatore della Cooperativa medesima, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione dell'ente, ai sensi dell'art. 198 regio decreto citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(1231)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera sita nell'ambito dei comuni di Sabaudia e San Felice Circeo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predètta;

Considerato che la Commissione provinciale di Latina per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 giugno 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera sita nell'ambito dei comuni di Sabaudia e San Felice Circeo;

Considerato che l'elenco degli immobili compresi nella zona suddetta è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni di Sabaudia e San Felice Circeo, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la fascia costiera predetta costituisce, con il lago di Sabaudia, con il Circeo e la sua montagna emergente, un insieme di quadri naturali di varia e non comune bellezza e comprende numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere quei quadri naturali stessi;

Decreta:

La fascia costiera sita nel territorio dei comuni di Sabaudia e San Felice Circeo, limitata da una parte dal mare e dalle altre: partendo dalla foce del canale dell'impianto idrovoro Caterattino, il canale stesso fino all'impianto idrovoro; indi la strada dell'impianto; la strada del Caterattino fino all'incrocio con via Principe Biancamano; di qui la strada per Latina fino alla litoranea; indi questa verso il Circeo; la strada Pedemontana, comprendendo tutto il territorio di San Felice Circeo, poi la strada San Felice Circeo-Terracina fino all'incrocio con la strada Mediana, donde, segnando il confine di San Felice Circeo, si giunge al mare, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i comuni di Sabaudia e San Felice Circeo provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 marzo 1956

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
TERRANOVA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Latina

Verbale n. 2

Oggi addì 4 giugno 1952, in una sala dell'Amministrazione provinciale di Latina, si è riunita la Commissione per le bellezze naturali panoramiche e paesistiche della provincia di Latina, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) (*omissis*);

2) Fascia costiera della provincia (da torre Astura al ponte sul Garigliano, limitata da una parte dal mare e dall'altra dalla cosidetta strada litoranea ivi compresi i laghi di Fogliano, dei Monaci di Caprolace, di Paola; proseguendo per la strada Pedemontana comprendendo tutto il territorio di San Felice Circeo già vincolato; continuando per la strada San Felice Circeo-Terracina, quindi per la Appia statale salendo al crinale e comprendendo il versante verso mare; lambire i laghi di Fondi, conglobare la nuova strada Sperlonga Gaeta, risalire per l'arco di cerchio della vecchia ferrovia sino a Formia, e da Formia al Garigliano costeggiando la direttissima).

Alla seduta hanno preso parte i signori.

1) prof. gr. uff. Giovanni Mira, presidente; 2) prof. commendatore Alberto Terenzio, soprintendente ai monumenti del Lazio, vice presidente; 3) avv. Gaetano Loffredo, presidente dell'Ente provinciale per il turismo, coadiuvato dal direttore dell'E.P.T. dott. Camillacci; 4) ing. cav. Aldo Zanetti, presidente dell'Associazione industriali; 5) Ubaldo Bolle, sindaco di Sabaudia; 6) Pasquale dott. Gallinaro, sindaco di Formia insieme con il consigliere provinciale Enzo Bartolomeo e con l'assessore Luigi Ricca; 7) Antonio La Rocca, sindaco di Sperlonga; 8) Amerigo Paisella, per il sindaco di Fondi; 9) ing. Tobia De Angelis assessore di Terracina insieme con l'ispettore onorario dott. A. Pais; 10) Francesco Guarino, per il sindaco di San Felice Circeo; 11) Nicandro d'Andrea, per il sindaco di Ponza.

Assume le funzioni di segretario il segretario capo della Soprintendenza ai monumenti del Lazio, Enea Cianetti.

Alle ore 10,30 constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, come voluto dal regolamento in applicazione alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, il prof. G. Mira apre la seduta.

(*Omissis*).

In conseguenza il prof. Mira propone che si emetta un voto unanime a favore del vincolo proposto per le isole di Ponza, Palmarola, Zannone, e Gavi per tutta la fascia costiera da Torre Astura alla foce del Garigliano, nei limiti indicati anche nell'ordine del giorno disponendosi altresì che per quelle isole e per la fascia costiera sia approntato un piano paesistico territoriale.

Nessuno dei presenti avendo fatto obiezione, le proposte sono accettate alla unanimità.

Il presidente: G. MIRA

Il segretario: Enea CIANETTI

(1125)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1956.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Ripatransone, con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno), e messa in liquidazione del Monte stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista l'istanza del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Ripatransone, volta ad ottenere ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento e la messa in liquidazione del Monte stesso, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo 3° del citato regio decreto-legge;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Ripatransone, con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

(1234)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1956.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Strà, società cooperativa in nome collettivo, con sede nel comune di Strà (Venezia), e messa in liquidazione coatta dell'azienda stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Strà, società cooperativa in nome collettivo, con sede nel comune di Strà (Venezia) e di sottoporre l'azienda alla procedura speciale di liquidazione di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo 3°, del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Strà, società cooperativa in nome collettivo, con sede nel comune di Strà (Venezia) e l'azienda è posta in liquidazione secondo le norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

(1233)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1956.

Autorizzazione alla Banca popolare di Ceglie Messapico (Brindisi) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Ceglie Messapico.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di Ceglie Messapico (Brindisi);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Ceglie Messapico (Brindisi) è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio del comune di Ceglie Messapico, dove ha la propria sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

(1256)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1956.

Modificazione del regolamento dei servizi e del personale in vigore presso il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la legge 1° luglio 1955, n. 565;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico, con sede in Roma;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

All'art. 18 del regolamento dei servizi e del personale in vigore presso il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico, con sede in Roma, è aggiunto il seguente comma:

« Allo stesso personale di ruolo sono estese, ai sensi della legge 1° luglio 1955, n 565, le disposizioni concernenti i benefici di natura combattentistica ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

(1254)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1956.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Jesi (Ancona) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare cooperativa di Jesi (Ancona);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Jesi (Ancona) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Jesi, Morro d'Alba, Santa Maria Nuova e Serra de' Conti le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

(1236)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1956.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa vogherese, con sede in Voghera, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare cooperativa vogherese, con sede in Voghera;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare coòperativa vogherese, con sede in Voghera, è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Voghera, Casei Gerola, Cervesina, Codevilla, Cornale, Corona, Lungavilla, Montebello, Montesegale, Pancarana, Pizzale, Retorbido, Roccasusella e Silvano Pietra, in provincia di Pavia, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

(1235)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1956.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo, e nomina del nuovo presidente.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1947, con il quale il rag. Giacinto Gambirasio venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un avvicendamento negli Organi amministrativi della predetta Camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi in tale periodo nella situazione economica della provincia di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo è sciolta.

Il Prefetto di Bergamo disporrà, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detto Organo.

Art. 2.

A presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo, è nominato il dott. Pietro Conti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1956

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
COLOMBO

(1210)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1956.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, approvato con decreto in data 20 maggio 1950;

Viste le deliberazioni in data 30 giugno e 31 dicembre 1955 del Consiglio di amministrazione della Cassa anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), è modificato secondo le variazioni di che al testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

Cassa di risparmio di Savigliano

MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 6. — La Cassa di risparmio di Savigliano è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Gli altri consiglieri vengono così eletti:

due membri dell'Amministrazione comunale di Savigliano;

un membro dell'Amministrazione provinciale;

tre membri della Camera di commercio, industria ed agricoltura;

un membro della Federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte.

Art. 8. — Il presidente, il vice presidente e i consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, e successivamente fino a che entrano in carica i loro successori.

I consiglieri si rinnovano in ragione di due nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo e uno nel quarto.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 10 (comma sesto):

sulla formazione dei turni per i consiglieri che debbono comporre il Comitato.

Art. 13. — Il Comitato si compone del presidente, del vice presidente, di un consigliere e del direttore.

Tutti i consiglieri devono avvicendarsi nel corso dell'anno in seno al Comitato secondo i turni stabiliti dal Consiglio a norma dell'art. 10 del presente statuto.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti o di almeno la metà dei consiglieri in carica potrà in ogni momento essere deliberata la cessazione delle funzioni del Comitato.

Art. 17. — Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi, uno è nominato dall'Amministrazione comunale di Savigliano e due dalla Federazione delle Casse di risparmio del Piemonte.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile o da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

Essi devono intervenire a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provvederà la sollecita sostituzione da parte di chi l'ha nominato ad iniziativa del presidente del Consiglio.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro. Ai sindaci potrà essere corrisposta una retribuzione con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 44 (lettera *I*, ultimo comma):

La durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni 20.

Art. 44 (lettera *Q*):

in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito fra le Casse di risparmio italiane, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria, nonchè presso gli Istituti di credito di cui la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 46 (comma quinto):

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi. E' fatta eccezione per gli effetti girati da Società e Ditte, quando tali effetti siano stati rilasciati alle stesse a fronte di vendite di merci al dettaglio effettuate contro pagamento in parte a contanti ed in parte a rate, con patto di riservato dominio a favore della Società o Ditta venditrice fino a pagamenti interamente eseguiti; nel qual caso gli effetti possono avere la scadenza al massimo di un anno dalla data di presentazione.

Visto, *il Ministro*: MEDICI

(1174)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali siti in comune di Corato

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3096/433, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Quercia Rosa fu Francesco della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Corato, estesa mq. 800, riportata nel catasto terreni alla particella n. 74/*a b* del foglio di mappa n. 46 e nella planimetria del tratturo con il n. 446.

(1138)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3099/436, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Marzocca Vincenzo fu Gennaro della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Corato, estesa mq. 713, riportata nel catasto terreni alla particella n. 74/*z*, del foglio di mappa n. 46 e nella planimetria del tratturo con il numero 444.

(1140)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3097/434, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Rosito Giuseppe fu Vito della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Corato, estesa mq. 5920, riportata nel catasto terreni alla particella n. 12/*f* del foglio di mappa n. 59 e nella planimetria del tratturo con il n. 684.

(1142)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3116/416, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Leone Savino di Giuseppe della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco rurale in Trani e Corato, estesa mq. 5180, riportata nel catasto terreni alla particella n. 111/*d* del foglio di mappa n. 60 e nella planimetria del tratturo con il n. 667.

(1144)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3066/465, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione, a Mazzilli Gennaro fu Savino, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani e Corato, estesa mq. 4600, riportata nel catasto terreni alla particella n. 75-*f* del foglio di mappa n. 46 e nella planimetria del tratturo con il n. 509.

(1177)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3065/466, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione, al sig. Saragaglia Felice fu Domenico, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani e Corato, estesa mq. 5380, riportata nel catasto terreni alle particelle numeri 79-*e* e 80-*c* del foglio di mappa n. 54 e nella planimetria del tratturo con il n. 626.

(1178)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3064/467, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione, a Rutigliano Nicola fu Giuseppe, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani e Corato, estesa mq. 4510, riportata nel catasto terreni alla particella n. 110-*g* del foglio di mappa n. 60 e nella planimetria del tratturo con il n. 660.

(1179)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3061/470, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione, a De Palma Luigi di Camillo, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani e Corato, estese complessivamente mq. 3581, riportate nel catasto terreni alla particella n. 107-*b* e 16 (parte) del foglio di mappa n. 19 e nella planimetria del tratturo con i numeri 371 e 65.

(1181)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 2999/472, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione, al sig. Piarulli Felice fu Cataldo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani e Corato, estesa mq. 4880, riportata nel catasto terreni alla particella n. 109-*h* del foglio di mappa n. 60 e nella planimetria del tratturo con il n. 651.

(1183)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 2998/473, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione, a Lastella Luca ed Apollonia, germani, fu Michele, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani e Corato, estesa mq. 4590, riportata nel catasto terreni alla particella n. 110-*m* del foglio di mappa n. 60 e nella planimetria del tratturo con il n. 664.

(1184)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 2997/474, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione, a Lops Pasquale fu Giuseppe, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani e Corato, estesa mq. 5780, riportata nel catasto terreni alla particella n. 111-*f* del foglio di mappa n. 60 e nella planimetria del tratturo con il n. 669.

(1185)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 2996/475, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione, a Cimadomo Cataldo fu Domenico, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani e Corato, estesa mq. 5940, riportata nel catasto terreni alla particella n. 12-*h* del foglio di mappa n. 59 e nella planimetria del tratturo con il n. 686.

(1186)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 2993/476, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione, a Arbore Pasquale fu Cataldo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani e Corato, estesa mq. 4490 riportata nel catasto terreni alla particella n. 12-*n* del foglio di mappa n. 59 e nella planimetria del tratturo con il n. 690.

(1187)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1955, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione			
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale	
						N.	Data
	E.T.F.A.S.						
1	RAVERA Giovanni fu Giuseppe	Carbonia	415.39.30	1804	26-10-52	282 s. o.	5-12-52
	Ente Puglia e Lucania						
2	ARCIERI MASTROMATTEI Ugo fu Tommaso, erede di ARCIERI MASTROMATTEI Tommaso fu Gaetano	Ferrandina	110.21.79	2623	29-11-52	7 s. o. 2	10- 1-53
3	CAFIERO Raffaele fu Giovanni	Montemilone	24.51.58	2266	19-11-52	295 s. o. 2	20-12-52
4	CALDERONI MARTINI Eleonora fu Michelangelo in FRAGGIACOMO	Gravina	249.87.42	4120	28-12-52	19 s. o. 1	24- 1-53
5	CATENA Antonio fu Pasquale	Avigliano	185.33.14	787	30- 8-51	210 s. o.	13- 9-51
6	CATENA Giulia fu Pasquale	Atella	10.92.09	283	2- 4-52	93 s. o. 1	19- 4-52
7	CATENA Giulia fu Pasquale	Rapolla	38.91.27	285	2- 4-52	93 s. o. 1	19- 4-52
8	CATENA Giulia fu Pasquale	Rionero in Vulture	28.62.44	286	2- 4-52	93 s. o. 1	19- 4-52
9	DE CASTRO Francesco fu Oronzo	Brindisi	76.84.62	2039	19-11-52	294 s. o. 2	19-12-52
10	DE IULIO Corrado e Renato fu Salvatore	Lucera	12.47.30	2009	19-11-52	294 s. o. 1	19-12-52
11	DE MAIO Raffaele fu Francesco	Rignano Garganico	47.50.59	2652	29-11-52	7 s. o. 2	10- 1-53
12	DONNAPERNA Alberto fu Cesare	Tursi	539.74.80	3664	27-12-52	15 s. o. 2	20- 1-53
13	FLUGY Maria fu Nicolò	Candela	6.84.63	2066	19-11-52	294 s. o. 2	19-12-52
14	FORQUET Lucia fu Federico	Foggia	4.98.01	3402	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53
15	LO MUZIO Lorenzo fu Francesco	Manfredonia	22.74.49	793	27- 5-52	162 s. o.	15- 7-52
16	MANFREDI Luigi fu Enrico	Manfredonia	17.08.92	2124	19-11-52	294 s. o. 3	19-12-52
17	MESSANELLI Maria fu Carlo	Palazzo San Gervasio	55.25.05	2134	19-11-52	294 s. o. 3	19-12-52
18	NATALE Domenico fu Carmine	Palagianello	9.10.42	3736	27-12-52	16 s. o. 2	21- 1-53
19	PAVONCELLI Giuseppe, Gaetano, Federico e Antonio fu Nicola	Cerignola	25.02.84	1253	4-11-51	276 s. o.	30-11-51
20	PAVONCELLI Giuseppe, Gaetano, Federico e Antonio fu Nicola	Cerignola	397.30.02	1263	4-11-51	276 s. o.	30-11-51
21	PETTULLI Finizia Maria fu Francesco, maritata SANFELICE	Serracapriola	28.23.28	3276	18-12-52	13 s. o. 5	17- 1-53
22	QUAGLIETTA Franco fu Michele	Montemilone	82.86.44	2351	19-11-52	295 s. o. 4	20-12-52
23	RAPOLLA Diego fu Francesco	Venosa	16.98.75	2190	19-11-52	295 s. o. 1	20-12-52
24	RICCIARDI Renato di Roberto	Bovino	46.82.87	1735	3-10-52	278 s. o.	1-12-52
25	SABINI Pasquale fu Giuseppe	Altamura	91.07.38	4031	28-12-52	18 s. o. 1	23- 1-53
26	SABINI Pasquale fu Giuseppe	Altamura	13.03.88	4032	28-12-52	18 s. o. 1	23- 1-53
27	SOCIETA' ANONIMA « TERRA APULIAE » AGRICOLA ROMAGNOLA, con sede in Bologna	Manfredonia	60.70.24	4298	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53
28	TOMACELLI FILOMARINO Fabio fu Giustiniano	Pisticci	8.71.87	2584	29-11-52	6 s. o.	9- 1-53
29	VISOCCHI Guglielmo fu Orazio	Cerignola	4.84.19	2175	19-11-52	294 s. o. 4	19-12-52
30	VITI Giuseppina fu Vincenzo	Genzano	56.33.16	2181	19-11-52	294 s. o. 4	19-12-52

Roma, addì 27 febbraio 1956

(1090)

Decreto Presidenziale liquidazione indennità	Registrazione alla Corte dei conti			Ammontare indennità Lire	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito della riforma fondiaria	TESORERIA
Data	Data	Reg. Agric. N.	Foglio				
24-12-55	18- 2-56	4	2	3.993.549 —	3.990.000	Banca Nazionale Lavoro Sede di Cagliari	Cagliari
24-12-55	18- 2-56	4	3	4.530.766 —	4.530.000	Banco di Napoli - Sede di Bari	Bari
24-12-55	18- 2-56	4	4	2.494.486 —	2.490.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	4	29	9.514.906 —	9.510.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	4	5	4.408.194 —	4.405.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	4	6	972.609 —	970.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	4	7	2.346.333 —	2.345.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	4	8	1.527.829 —	1.525.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	4	28	32.006.206 —	32.005.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	4	9	1.295.133 —	1.295.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	4	10	5.026.769,85	5.025.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	4	27	14.352.837 —	14.350.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	4	11	872.900 —	870.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	4	12	556.779 —	555.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	4	13	1.842.339 —	1.840.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	4	14	1.777.282 —	1.775.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	4	15	3.198.803 —	3.195.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	3	398	816.649,50	815.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	4	17	1.126.277 —	1.125.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	4	16	33.596.323 —	33.595.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	4	1	1.845.315 —	1.845.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	3	400	7.112.850 —	7.110.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	3	399	1.318.435 —	1.315.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	3	397	6.567.729 —	6.565.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	3	396	10.514.528 —	10.510.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	3	395	1.236.158 —	1.235.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	3	394	5.943.728 —	5.940.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	3	393	811.814 —	810.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	3	392	392.194 —	390.000	Id. Id.	Id.
24-12-55	18- 2-56	3	391	5.362.764 —	5.360.000	Id. Id.	Id.

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Avviso di rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 17, del 22 gennaio 1955, alla pagina 269, al n. 6 d'ordine (Ditta espropriata: D'ONGHIA Giovanni fu Giovanni Antonio), alla colonna « Comune di ubicazione dei terreni espropriati » in luogo di: « Palagianello », leggasi: « Palagiano ».

(1285)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Dati di identificazione di autoveicoli restituiti dalle autorità italiane, dei quali non è stato possibile rintracciare i proprietari.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, la Commissione prevista dall'art. 2 dello stesso decreto comunica che è stato restituito dalle autorità italiane all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Napoli, il seguente motociclo, del quale non si conosce il proprietario:

tipo: moto Guzzi « Alce »; numero di telaio: 19888; numero di motore: 67596.

(1242)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di due zone di terreno in destra del torrente Cinquale in comune di Montignoso (Massa).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, 9 luglio 1955, n. 621, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di due zone di terreno in destra del torrente Cinquale in comune di Montignoso (Massa), segnate nel catasto dello stesso Comune sezione *A*, foglio n. 13, mappali 3146/a (are 9,40), e 3146/b (are 38,68), della superficie complessiva di are 48,08 ed indicate nell'estratto catastale in data 24 luglio 1954, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Massa Carrara che fa parte integrante del presente decreto.

(1215)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto in data 10 maggio 1955, nei confronti della Società cooperativa di produzione e lavoro « Cancello Arnone », con sede in Cancello Arnone.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 marzo 1956, si revoca il precedente decreto in data 10 maggio 1955, nei confronti della Società cooperativa di produzione e lavoro « Cancello Arnone », con sede in Cancello Arnone.

(1237)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi del 22 marzo 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,82	624,83	624,81	624,80	624,82	624,81	624,82	624,82	624,82
$ Can.	625,50	625,35	625,50	625,50	625,20	625,50	625,50	625,50	625,50	625,60
Fr. Sv. lib.	145,80	145,81	145,80	145,80	145,77	145,81	145,81	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,65	90,63	90,65	90,66	90,61	90,65	90,65	90,65	90,65	90,60
Kr. N.	87,69	87,64	87,70	87,70	87,64	87,69	87,66	87,69	87,69	87,65
Kr. Sv.	120,74	120,70	120,73	120,73	120,75	120,71	120,70	120,70	120,70	120,75
Fol.	164,65	164,69	164,72	164,71	164,63	164,68	164,70	164,67	164,67	164,65
Fr. B.	12,565	12,565	12,5725	12,565	12,55	12,565	12,5625	12,565	12,565	12,565
Fr. Fr.	178,22	178,18	178,20	178,19	178,15	178,20	178,16	178,21	178,21	178,20
Fr. Sv. acc.	143,25	143,21	143,20	143,23	143,25	143,25	143,22	143,25	143,25	143,20
Lst.	1754,50	1754,50	1754,625	1754,875	1754,25	1754,75	1754,875	1754,75	1754,75	1754,50
Dm. occ.	149,61	149,58	149,59	149,60	149,55	149,56	149,58	149,61	149,61	149,60

Media dei titoli del 22 marzo 1956

Rendita 3,50 % 1906	59,15
Id. 3,50 % 1902	58,85
Id. 5 % 1935	91,10
Redimibile 3,50 % 1934	79,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	89 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,45
Id. 5 % 1936	94,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,10

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 marzo 1956

1 dollaro USA	624,81
1 dollaro Can.	625,50
1 Fr. Sv. lib.	145,805
1 Kr. Dan.	90,655
1 Kr. Norv.	87,68
1 Kr. Sv.	120,715
1 Fol.	164,705
1 Fr. bel.	12,564
100 Fr. Fr.	178,175
1 Fr. Sv. acc.	143,225
1 Lst.	1754,875
1 Marco ger.	149,59

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nei cambi medi del Bollettino n. 65, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1956, le seguenti quotazioni medie, devono intendersi così rettificate: « Kr. Norv. » 87,675 anzichè 87,665 e « Kr. Sv. » 120,757 anzichè 120,767.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Variante alle graduatorie dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio (classi di concorso A X, XI, III, 4 Avv. dis., L II) per l'insegnamento del disegno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del disegno negli istituti tecnici industriali (classe di concorso *A* X) registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1953, registro n. 5, foglio n. 222;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del disegno nei licei scientifici e negli istituti magistrali (classe di concorso XI) registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1953, registro n. 5, foglio n. 226;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del disegno negli istituti medi inferiori (classe di concorso III) registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1953, registro n. 12, foglio n. 267;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del disegno nelle scuole secondarie di avviamento professionale (classe di concorso 4 Avv. dis.) registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1953, registro n. 5, foglio n. 225;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del disegno nelle scuole professionali femminili (classe di concorso L II) registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1953, registro n. 5, foglio n. 224;

Ritenuto che la prof.ssa Mauri Graziella ottenne il decreto con il quale veniva riconosciuta invalida civile di guerra, dopo la scadenza dei termini fissati dal bando dei concorsi a posti di ruolo speciale transitorio 5 luglio 1949 ma che aveva presentato un certificato dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra attestante che la stessa dalla C.M.O. era stata riconosciuta tale con la proposta per la 5ª categoria;

Ritenuto che il Consiglio di Stato in tutti i casi analoghi ha recentemente giudicato suscettibili dei benefici gli invalidi di guerra riconosciuti tali dopo la scadenza dei termini utili per la presentazione dei documenti;

Decreta:

Le graduatorie dei concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del disegno negli istituti tecnici industriali (classe A. X), nei licei scientifici ed istituti magistrali (classe XI), negli istituti medi inferiori (classe III), nelle scuole secondarie di avviamento professionale (classe 4 Avv. dis), nelle scuole professionali femminili (classe L II), sono, modificate nel senso che accanto al nominativo dell'insegnante Mauri Graziella di Natale recante il posto n. 341 con punti 132,578, per classe A X, il posto 479 con punti 132,578 per la classe XI, il posto 505 con punti 152,578 per la classe III, il posto 454 con punti 152,578 per la classe 4 Avv. dis, il posto 194 con punti 112,578 per la classe L II, deve essere apposta la dicitura « invalida civile di guerra ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1955

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1956
Registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 280. — D'Elia

(1275)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Graduatoria generale di merito del concorso a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo di gruppo A dell'Azienda Autonoma delle Strade Statali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto l'art. 25 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, concernente l'estensione ai figli dei militari e dei cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegno rinnovabile di 1ª categoria, le disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, con il quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'A.N.A.S., ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º giugno 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142) contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio, ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, n. 9974 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1954, registro n. 4, foglio n. 354), con il quale è stato bandito un concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova (*A*-11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'A.N.A.S.;

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1955, n. 4924 (registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1955, registro n. 3, foglio n. 7), con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione stessa;

Ritenuto che il candidato Tomassi Giovanni trovasi nelle condizioni previste dall'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137; che la candidata Armeni Giuliana trovasi nelle condizioni previste dall'art. 25 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, e che i candidati Gulì Giovanni, Brunetto Silvio e Conti Bruno trovansi nelle condizioni previste dai regi decreti 8 gennaio 1926, n. 48, e 6 gennaio 1927, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *A* dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.), indetto con il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, n. 9974, citato nelle premesse:

1. Gallucci Franco di Eduardo	punti	17,06
2. Pergameno Silvio di Pasquale	»	16,81
3. Ciampa Benedetto di Michele	»	16,31
4. Mastracci Rodolfo di Gregorio	»	15,87
5. Lugaresi Giandomenico fu Domenico	»	15,81
6. Zhara-Buda Giuseppe di Enrico	»	15,75
7. Ventura Giuseppe di Giambattista	»	15,56
8. Monfeli Aldo di Tommaso	»	15,50
9. Tomassi Giovanni di Gaetano, profugo	»	15,37
10. Zuccari Federico di Mario	punti	15,37
11. Gianani Egidio di Rodolfo	»	15,25
12. Simonetti Tullio di Renato	»	15,18
13. Visca Ettore di Umberto	»	15,00
14. Gentile Rosa-Alba fu Giovanni	»	14,68
15. Armeni Giuliana di Alberto, figlia di superinvalido di guerra	»	14,56
16. Nenna Vincenzo di Matteo	»	14,31
17. Sabatini Alberto di Augusto	»	14,25
18. Ronzoni Luciana di Salvatore	»	14,00
19. Gulì Giovanni fu Giuseppe, ex combattente	»	13,93
20. Brunetto Silvio fu Camillo, ex combattente	»	13,75
21. Bologna Enzo di Remo	»	13,18
22. Conti Bruno di Riccardo, ex combattente	»	13,00

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego ai sensi dell'art. 2 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368:

1. Gallucci Franco di Eduardo	punti	17,06
2. Pergameno Silvio di Pasquale	»	16,81
3. Ciampa Benedetto di Michele	»	16,31
4. Mastracci Rodolfo di Gregorio	»	15,87
5. Lugaresi Giandomenico fu Domenico	»	15,81
6. Tomassi Giovanni di Gaetano, profugo	»	15,37
7. Armeni Giuliana di Alberto, figlia di superinvalido di guerra	»	14,56
8. Gulì Giovanni fu Giuseppe, ex combattente	»	13,93
9. Brunetto Silvio fu Camillo, ex combattente	»	13,75
10. Conti Bruno di Riccardo, ex combattente	»	13,00

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine sottoindicato, con la stessa riserva di cui al precedente art. 2:

1. Zhara-Buda Giuseppe di Enrico	punti	15,75
2. Ventura Giuseppe di Giambattista	»	15,56
3. Monfeli Aldo di Tommaso	»	15,50
4. Zuccari Federico di Mario	»	15,37
5. Gianani Egidio di Rodolfo	»	15,25
6. Simonetti Tullio di Renato	»	15,18
7. Visca Ettore di Umberto	»	15,00
8. Gentile Rosa-Alba fu Giovanni	»	14,68
9. Nenna Vincenzo di Matteo	»	14,31
10. Sabatini Alberto di Augusto	»	14,25
11. Ronzoni Luciana di Salvatore	»	14,00
12. Bologna Enzo di Remo	»	13,18

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1955

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1956
Registro n. 2, *foglio n.* 55. — IZZI

(1274)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.